

AVV. MARIA RITA FIORELLI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA XX SETTEMBRE 76 - 06121 PERUGIA
TEL. 0755716078 – 0755729825 – FAX 0755717936
PEO mr.fiorelli@avvocatiecommercialisti.net
PEC mariarita.fiorelli@avvocatiperugiapec.it

AVV. FABIO BUCHICCHIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA XX SETTEMBRE 76 - 06121 PERUGIA
TEL. 0755716078 – 0755729825 – FAX 0755717936
PEO f.buchicchio@avvocatiecommercialisti.net
PEC fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO *EX ARTT. 10 D.P.R. 1199/1971* E 48 D. LGS. 104/2010, CON RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA

PER la **DOTT.SSA SDRINGOLA CRISTINA** (C.F. SDR CST73D65D653C),
nata a Foligno il 25.4.1973 ed ivi residente, in via Budino 22, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Maria Rita Fiorelli (C.F. FRLMRT60T43E230W - fax n. 0755717936) e Fabio Buchicchio (C.F. BCHFBA62M29G478T - fax n. 0755717936), con elezione di domicilio fisico presso di loro in Perugia, via XX Settembre 76, e domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi legali: **mariarita.fiorelli@avvocatiperugiapec.it** - **fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it**, per procura in calce al presente atto,

CONTRO il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, P.E.C. **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**,

E CONTRO l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA** (C.F. 94094990549), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato

dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, P.E.C.
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

E CONTRO la **COMMISSIONE NAZIONALE**, istituita ai sensi dell'art. 7
D.M. 9.11.2021 n. 326, in persona del Presidente e Legale Rapp.te pro tempore,
domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Porto-
ghesi 12, P.E.C. **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,**

NEI CONFRONTI di **VALENTINA ANTONELLI** (Cod. Fisc.
NTNVNT91E42D653H), nata a Foligno il 2.5.1991, residente in Foligno, via
Fornaci Hoffmann 10,

E NEI CONFRONTI di **STRUJIC MARIJA** (Cod. Fisc. STRMRJ84P49Z149N),
nata in Croazia il 9.9.1984, residente in (06135) Perugia, Via R. Grieco 56,

PER L'ANNULLAMENTO – previa sospensiva e/o adozione delle idonee mi-
sure cautelari

1.- dell'esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, fi-
nalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, indetto dal Ministero
dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale 21.4.2020 n. 499, come modificato
ed integrato dal Decreto Dipartimentale 5.1.2022 n. 23 “*Disposizioni modificati-
ve al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado» ai sensi
dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*” - sostenuta dalla ricorren-
te per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria - nella parte in
cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e
della conseguente non ammissione alla prova orale;

2.- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso ordinario,
indetto con il D.D. n. 499/2020 come modificato ed integrato dal D.D. n.

23/2022, per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria in data 15.6.2022, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente e dell'Avviso di pubblicazione del calendario di convocazione prova orale del Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria, prot. n. 8046 del 15.6.2022, sempre nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

3.- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti (nn. 31 e 40), sottoposti alla stessa ricorrente, erronei e/o fuorvianti e, comunque, illegittimi;

4.- dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione 9.11.2021 n. 326, per la prova scritta della classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale di cui allo stesso art. 7 del D.M. n. 326/2021, nella parte in cui include i quesiti corrispondenti ai nn. 31 e 40, sottoposti alla ricorrente;

5.- della batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente per la prova scritta, per la classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Umbria, nella parte in cui include le domande nn. 31 e 40, ovvero in subordine, per l'annullamento delle domande di cui ai nn. 31 e 40, con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;

6. - del correttore e del foglio risposte e dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare al candidato in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito relativo al testo letterario di James Joyce su Gente di Dublino, Eveline e al quesito sull'organizzazione del sistema politico di un paese, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti e, in ogni caso, illegittimi;

7.- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di corre-

zione della prova scritta e del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale ed è stata esclusa la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;

8.- del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari;

9.- nonché, del silenzio-rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela degli atti e provvedimenti di esclusione dell'istante alla successiva fase concorsuale, inviata al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria il 6.7.2022

10.- di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, del decreto del D.D. n. 499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal D.D. n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.

nonché, per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate, con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale

e, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande dianzi ricordate con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

* * *

1. – In data 18.3.2022, la Dott.ssa Sdringola Cristina ha sostenuto la prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” - indetto dal Ministero dell’Istruzione con Decreto del Capo Dipartimento 21.4.2020 n. 499, per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese), per la Regione Umbria.

L’interessata ha riportato una valutazione inferiore ai minimi previsti dal bando e, pertanto, non è stata ammessa a sostenere la prova ora.

In relazione al predetto concorso, in data 15.7.2022, la ricorrente, come rappresentata, assistita e domiciliata, ha così proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che di seguito viene integralmente trascritto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto: “

AVV. MARIA RITA FIORELLI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA XX SETTEMBRE 76 - 06121 PERUGIA
TEL. 0755716078 – 0755729825 – FAX 0755717936
PEO mr.fiorelli@avvocatiecommercialisti.net
PEC mariarita.fiorelli@avvocatiperugiapec.it

AVV. FABIO BUCHICCHIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA XX SETTEMBRE 76 - 06121 PERUGIA
TEL. 0755716078 – 0755729825 – FAX 0755717936
PEO f.buchicchio@avvocatiecommercialisti.net
PEC fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON
RICHIESTA DI SOSPENSIVA E/O ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE
CAUTELARI**

RICORRE la **DOTT.SSA SDRINGOLA CRISTINA** (C.F. SDR CST73D65D653C), nata a Foligno il 25.4.1973 ed ivi residente, in via Budino 22, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Maria Rita Fiorelli (C.F. FRLMRT60T43E230W - fax n. 0755717936) e Fabio Buchicchio (C.F. BCHFBA62M29G478T - fax n. 0755717936), con ele-

zione di domicilio fisico presso di loro in Perugia, via XX Settembre 76, e domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti legali: ***mariarita.fiorelli@avvocatiperugiapec.it*** - ***fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it***, per procura in calce al presente atto, **CONTRO** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588 – P.E.C. ***uffgabinetto@postacert.istruzione.it***) in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale in (00153) Roma, Viale Trastevere n. 76/a, ovvero presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, P.E.C. ***ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it***, ovvero ancora presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 12, P.E.C. ***ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it***,
E CONTRO l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA** (C.F. 94094990549 – P.E.C. ***drum@postacert.istruzione.it***), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in (06121) Perugia, Viale Carlo Manuali n. 4, presso la sede e nel domicilio dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, P.E.C. ***ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it***, ovvero ancora presso la sede e nel domicilio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 12, P.E.C. ***ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it***,
E CONTRO la **COMMISSIONE NAZIONALE**, istituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 9.11.2021 n. 326, in persona del Presidente e Legale Rapp.te pro tempore, domiciliata presso la sede del Ministero per l'Istruzione in (00153) Roma, Viale Trastevere n. 76/a, presso la sede e nel domicilio dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, P.E.C. ***ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it***, ovvero ancora presso la sede e nel domicilio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, via degli Uffici 12, P.E.C. ***ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it***,
NEI CONFRONTI di **VALENTINA ANTONELLI** (Cod. Fisc. NTNVT91E42D653H), nata a Foligno il 2.5.1991, residente in Foligno, via Fornaci Hoffmann, 10

PER L'ANNULLAMENTO – *previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure cautelari*

1.- dell'esito della prova scritta del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, indetto dal Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale 21.4.2020 n. 499, come modificato ed integrato dal Decreto Dipartimentale 5.1.2022 n. 23 “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado» ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” - sostenuta dalla ricorrente per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria - nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e della conseguente non ammissione alla prova orale;

2.- dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso ordinario, indetto con il D.D. n. 499/2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022, per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria, pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria in data 15.6.2022, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente e dell’Avviso di pubblicazione del calendario di convocazione prova orale del Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria, prot. n. 8046 del 15.6.2022, sempre nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

3.- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti (nn. 31 e 40), sottoposti alla stessa ricorrente, erronei e/o fuorvianti e, comunque, illegittimi;

4.- dell’archivio nazionale dei quesiti di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro

dell'Istruzione 9.11.2021 n. 326, per la prova scritta della classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale di cui allo stesso art. 7 del D.M. n. 326/2021, nella parte in cui include i quesiti corrispondenti ai nn. 31 e 40, sottoposti alla ricorrente;

5.- della batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente per la prova scritta, per la classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Umbria, nella parte in cui include le domande nn. 31 e 40, ovvero in subordine, per l'annullamento delle domande di cui ai nn. 31 e 40, con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;

6. - del correttore e del foglio risposte e dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare al candidato in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito relativo al testo letterario di James Joyce su Gente di Dublino, Eveline e al quesito sull'organizzazione del sistema politico di un paese, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti e, in ogni caso, illegittimi;

7.- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale ed è stata esclusa la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;

8.- del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari;

9.- nonché, del silenzio-rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela degli atti e provvedimenti di esclusione dell'istante alla successiva fase concorsuale, inviata al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria il 6.7.2022

10.- di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, del decreto del D.D. n. 499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal D.D. n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.

nonché, per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate, con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l'ammissione alla prova orale

e, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande dianzi ricordate con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

F A T T O

1.- In data 15.7.2020, la Dott.ssa Cristina Sdringola ha presentato la domanda di partecipazione (doc. 1) al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” - indetto dal Ministero dell'Istruzione con Decreto del Capo Dipartimento 21.4.2020 n. 499 (doc. 2), come modificato ed integrato dal Decreto del Capo Dipartimento 5.1.2022, n. 23 “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e se-

condo grado» ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” (doc. 3), per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese), per la Regione Umbria.

2.- La procedura concorsuale prevede una prova scritta, computer based, ed una successiva prova orale.

A seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, la Commissione di concorso, costituita ai sensi dell'art. 2 del Decreto Dipartimentale n. 23/2022, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

2.1.- La prova scritta, computer-based, per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. La stessa prova consiste nella somministrazione di 50 quesiti (art. 3, comma 1, D.D. n. 23/2022).

I predetti quesiti sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 (art. 5, comma 1, D.D. 23/2022).

Sulla base di quanto stabilito all'art. 3, comma 4, D.D. n. 23/2022, “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti”.

2.2. La Commissione nazionale è incaricata, altresì, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

La valutazione della prova scritta è effettuata, dunque, sulla base dei quadri di riferimento forniti dalla predetta Commissione nazionale (art. 5, comma 1, D.D. 23/2022).

Il punteggio massimo previsto è 100 punti e la prova è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti (art. 3, comma 5, D.D. n. 23/2022).

2.3. I candidati che hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici, in base all'art. 7, comma 2, D.M. 9.11.2021, n. 326.

La prova orale si svolge secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 7, comma 2, D.M. 326/2021 (art. 3, comma 8, D.D. n. 23/2022) e viene effettuata “nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali” (art. 3, comma 9, D.D. n. 23/2022).

Anche per la valutazione della prova orale è previsto il punteggio massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100 (art. 3, comma 10, D.D. 23/2022).

3.- In data 18.3.2022, l'istante ha sostenuto la prova scritta - computer based, per la classe di concorso AB25 più volte richiamata, per la Regione Umbria, nel turno pomeridiano (T2), secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.D. n. 23/2022 dianzi ricordate.

*All'esito della prova, la candidata ha appreso di aver totalizzato **un punteggio complessivo di: - 68 punti su 100** (doc. 4).*

*Pertanto, in ragione di quanto disciplinato dal comma 5 del citato art. 3 del D.D. n. 23/2022, non avendo ottenuto il punteggio minimo di 70 punti, l'istante **non è stata ammessa alla successiva prova orale.***

4.- In data 15.6.2022 sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per la classe di concorso AB25 (doc. 5) e l'Avviso di pubblicazione del calendario di convocazione prova orale del Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria, prot. n. 8046 del 15.6.2022 (doc. 6), nei quali ovviamente non era ricompreso il nome della ricorrente.

5.- In data 6.7.2022 l'interessata ha trasmesso al MIUR e all'Ufficio Scolastico regionale Atto di significazione e diffida per l'annullamento in autotutela

dell'esclusione dalla prova selettiva e/o per la rettifica del punteggio conseguito all'esito della prova scritta, nonché per l'ammissione della stessa ricorrente alla successiva prova orale (doc. 7).

L'Amministrazione Scolastica nel termine indicato nell'atto di diffida non ha riscontrato il predetto atto.

L'esclusione della ricorrente dalla prova orale della procedura concorsuale e gli altri atti e provvedimenti in epigrafe indicati, si appalesano del tutto illegittimi alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1.- VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 9.11.2021 N. 326 – VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO A, AL D. M. 9.11.2021 N. 326 RELATIVO AI PROGRAMMI CONCORSUALI - CLASSE A-25 INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.D. 5.1.2022 N.23 E DEL “QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA – CLASSI DI CONCORSO AB24 E AB25”, PUBBLICATO SUL SITO DEL MIUR IN DATA 8.3.2022 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO - SVIAMENTO.

1.1 E' stato in narrativa ricordato che i quesiti relativi alla prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione 9.11.2021 n. 326 E' stato anche ricordato come la Commissione nazionale sia incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'I-

struzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova (art. 5, comma 1, D.D. 23/2022).

La Commissione, infine, stabilisce la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

1.2 *L'art. 8, recante il titolo “Prove d’esame”, del D.M. 326/2021 afferma: “L’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:*

a. il programma di esame comune;

b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto”.

Per quanto riguarda la classe di concorso A-25 (ora AB25) - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese – l’Allegato A al D.M. n. 326/2021, appena citato, prevede il seguente programma di esame:

“Il candidato dovrà dimostrare di:

- avere una padronanza della lingua oggetto d’esame ad almeno il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

- conoscere e saper esporre in modo adatto al contesto la cultura e civiltà dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d’esame, con particolare riferimento agli ambiti storico, sociale, letterario, artistico ed economico, nonché alle varietà linguistiche dell’inglese, dai World Englishes, all’English as a Lingua Franca;

- conoscere le teorie più rilevanti relative all’acquisizione di una lingua seconda e/o straniera;

- conoscere gli approcci e le diverse metodologie d’insegnamento linguistico, le tecniche e le attività per il raggiungimento di diversi risultati di apprendimento in relazione ai bisogni dei soggetti che apprendono e ai contesti di apprendimento diversi nella scuola secondaria di primo grado;

- conoscere le diverse tipologie di verifica e di valutazione degli apprendimenti linguistici nonché le implicazioni relative all’autovalutazione degli apprendenti;

- conoscere, utilizzare efficacemente, valutare e integrare nel proprio insegnamento materiali, risorse didattiche e strumenti anche digitali in lingua inglese includendo materiali tratti da varie risorse sia di parlanti nativi sia di parlanti non-nativi;
- conoscere la politica linguistica e le relative iniziative e i programmi, i progetti e i documenti rilevanti dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa (ad es. il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

1.3. Ora, il quesito proposto dalla Commissione nazionale al n. 31 della prova scritta della ricorrente, “Identify the literary work from which the following extract is taken” (pag. 30 - doc. 4), riguarda l'argomento “Testi Letterari”.

In particolare, nel predetto quesito è stato chiesto di individuare il testo letterario da cui è tratto il passo riportato nella stessa domanda.

Si trattava di alcune frasi del racconto “Eveline”, pubblicato nella raccolta “Gente di Dublino” di James Joyce.

Ma la lettura e l'identificazione di un testo letterario non sono previsti nel programma relativo alla classe di concorso AB25, dianzi riportato.

Invero, l'analisi del testo letterario è espressamente prevista per la classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese.

Infatti, nel programma concorsuale previsto dall'Allegato A al D.M. 326/2021 per la Classe A-24 (ora AB24) - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE), si afferma che il candidato deve dimostrare - tra l'altro – “di saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ai vari generi relativi ad autori della tradizione letteraria dalle origini all'età contemporanea dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d'esame”.

1.3.1 Appare, dunque, evidente che la Commissione nazionale, di cui si avvale il Ministero dell'Istruzione ai fini della predisposizione dei quesiti, ha formulato un quesito che non era contemplato nel programma di cui all'Allegato A del

D.M. 326/2021 per la classe di concorso AB25, ma per la classe di concorso AB24.

1.3.2 Appare evidente che il quesito n. 31 sottoposto alla ricorrente (pag. 30 – doc. 4), relativo al testo letterario da cui è tratto il passo riportato nello stesso quesito, appare irrimediabilmente viziato per violazione dell'art. 8 del D. M. 326/2021 e del citato Allegato A, relativo al programma di esame per la classe di concorso AB25.

1.4 Al riguardo, va ulteriormente considerato che, in base a quanto stabilito all'art. 5 del D.D. 23/2022, in data 8.3.2022 sul sito del MIUR, è stato pubblicato il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta, per le classi di concorso AB24 e AB25 (doc. 8).

In particolare, nel quadro di riferimento appena richiamato, si rammenta che la prova scritta è composta da 50 quesiti, di cui

✓ *45 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, e*

✓ *5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento (cfr. doc. 8).*

I 45 quesiti a risposta multipla si riferiscono al possesso delle conoscenze e delle competenze, relative agli ambiti comuni per le due classi di concorso AB24 e AB25, appresso riportati:

“Lingua inglese livello C1 (lessico, grammatica, funzioni)

Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)

Teorie dell'acquisizione di una lingua

Approcci, metodologie e tecniche nell'insegnamento delle lingue

Le tecnologie nell'insegnamento delle lingue

Risorse didattiche

Caratteristiche e varietà della lingua inglese

Valutazione e autovalutazione negli apprendimenti linguistici

Portfolio Europeo delle lingue

Risorse didattiche e digitali

Politiche linguistiche (Programmi europei, Commissione europea, Consiglio d'Europa)

Legislazione scolastica afferente alle classi di concorso in oggetto

*Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (2020)”.
Inoltre, per la classe di concorso AB24 sono previsti i due ambiti aggiuntivi di seguito elencati:*

“testi letterari” e

“Inglese per scopi speciali o microlingua”.

*1.4.1 Anche dall’esame del quadro di riferimento appena riportato, si evince che l’oggetto della domanda n. 31, riguardante l’analisi di un testo letterario, non è ricompreso nel quadro di riferimento, pubblicato dal MIUR per le classi di concorso AB25 e AB24, ma è chiaramente riconducibile nell’argomento “**Testi letterari**” previsto soltanto per la classe di concorso AB24.*

1.4.2 Pertanto, il predetto quesito risulta formulato anche in aperta violazione dell’art. 5 del D.D. 23/2022, nonché del “Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta – Classi di concorso AB24 e AB25”, pubblicato sul sito del MIUR in data 8.3.2022, con riferimento alla parte comune per le due classi di concorso AB25 e AB24.

1.5. In ogni caso la domanda n. 31, oltreché illegittima per violazione di legge risulta erronea e/o fuorviante e/o inefficace ad escludere la candidata dalla successiva concorsuale.

1.5.1 Il rilevato vizio nella formulazione del quesito travolge inevitabilmente tutti gli atti e provvedimenti della procedura concorsuale in epigrafe indicati nella parte in cui includono la predetta domanda attinente al testo letterario Gente di Dublino, Eveline di James Joyce, in relazione alla prova scritta per la classe di concorso AB25, che dovranno perciò essere annullati in parte qua.

1.5.2. Non solo, anche il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha recepito la valutazione della Commissioni giudicatrice all'esito della prova scritta, nonché, per quanto di interesse, la conseguente mancata ammissione alla prova orale per insufficienza del punteggio riportato dalla candidata, dovranno essere annullati.

Come pure l'elenco degli ammessi alla prova orale e la stessa convocazione dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale si appalesano illegittimi e dovranno essere perciò stesso annullati, nella parte in cui non includono il nome della ricorrente.

1.5.3. Pertanto, l'istante che ha fornito la risposta errata al predetto quesito, avendo raggiunto il punteggio di 68 (di soli 2 punti in meno rispetto al punteggio minimo di 70/100), deve essere ammessa alla prova orale, anche con riserva, per illegittimità della domanda 31: "Identify the literary work from which the following extract is taken", ovvero perché lo stesso quesito risulta erroneo e/o fuorviante e/o per inefficacia della stessa domanda n. 31 ad escludere la candidata dalla procedura concorsuale.

Ne discende che, alla luce di quanto precede, le Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, dovranno assegnare 2 punti alla ricorrente per la domanda 31, adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini dell'ammissione della predetta alla prova orale.

1.5.4. In assoluto subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non attribuire il punteggio di 2 punti, la ricorrente dovrà in ogni caso essere ammessa, anche con riserva alla prova orale, in considerazione del fatto che domanda n. 31, per le ragioni dianzi illustrate, deve essere comunque annullata con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

2.- VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 9.11.2021 N. 326 – VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE

DELL'ALLEGATO A, AL D. M. 9.11.2021 N. 326 RELATIVO AI PROGRAMMI CONCORSUALI - CLASSE A-25 INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.D. 5.1.2022 N.23 E DEL "QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA – CLASSI DI CONCORSO AB24 E AB25" PUBBLICATO SUL SITO DEL MIUR IN DATA 8.3.2022 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO, SVIAMENTO – ALTRO PROFILO -

2.1. Il motivo che precede assume, dunque, un carattere dirimente ai fini dell'ammissione della ricorrente alla prova orale, ciò non di meno si consideri anche l'ulteriore questione relativa al quesito proposto dalla Commissione nazionale corrispondente al n. 40 della prova scritta della ricorrente, "Choose the correct option to complete the statement below" (pag. 38 - doc. 4).

2.2 In effetti, il predetto quesito - con cui si chiede di scegliere la corretta opzione per completare l'affermazione: "L'organizzazione del sistema politico di un paese (nazione), è un esempio di..." – attiene ad un argomento di cultura generale che non è ricompreso nel programma di concorso previsto dall'Allegato A al D.M. 326/2020, per la classe di concorso AB25.

Ma lo stesso quesito non è riconducibile neppure al quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - per le classi di concorso AB24 e AB25 - di cui all'art. 5 del D.D. 23/2022, pubblicato sul sito del MIUR in data 8.3.2022 (cfr. doc. 8).

Infatti, l'ambito indicato nel quadro di riferimento dianzi menzionato – che potrebbe essere richiamato nel caso di specie - attiene alla "Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario), mentre l'oggetto della domanda 40, non è in alcun modo caratterizzato da elementi riconducibili a quella cultura e/o civiltà.

2.3. Pertanto, nella formulazione della domanda 40 è riscontrabile la violazione delle stesse disposizioni di legge indicate al punto 1 che precede e comunque l'esito della prova scritta risulta irrimediabilmente viziato, per la presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante e/o per inefficacia della stessa domanda n. 40 ad escludere la candidata dalla procedura concorsuale.

Anche alla stregua di quanto precede, risulta dunque confermata l'illegittimità di tutti gli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, così come illustrato ai punti 1.5.1 e 1.5.2, che precedono.

2.4 Anche con riferimento alla domanda 40, l'istante che ha fornito la risposta errata al predetto quesito, avendo raggiunto il punteggio di 68 (di soli 2 punti in meno rispetto al punteggio minimo di 70/100), deve essere ammessa alla prova orale, anche con riserva, per illegittimità dello stesso quesito 40 "Choose the correct option to complete the statement below", ovvero perché il quesito risulta erroneo e/o fuorviante e/o per inefficacia della stessa domanda n. 40 ad escludere la candidata dalla procedura concorsuale.

Ne discende che, alla luce di quanto precede, le Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, dovranno assegnare 2 punti alla ricorrente per la domanda 40, adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini dell'ammissione della predetta alla prova orale.

1.5.4. In assoluto subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non attribuire il punteggio di 2 punti, la ricorrente dovrà in ogni caso essere ammessa, anche con riserva alla prova orale, in considerazione del fatto che domanda n. 40, per le ragioni dianzi illustrate, deve essere comunque annullata con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

DEDUZIONI SULLA SOSPENSIVA

Come noto, l'art. 3, comma 4, della legge 21.7.2000 n. 205, non abrogato dal D Lgs. 104/2010, consente, nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la possibilità di chiedere la sospensiva dell'atto gravato lad-

dove dalla sua esecuzione derivino danni gravi ed irreparabili.

Nel caso di specie, il fumus boni iuris appare evidente alla luce di tutto quanto sopra dedotto.

Quanto al danno grave e irreparabile è in re ipsa, stante la natura del pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dalla mancata ammissione alla successiva fase concorsuale, considerando che i tempi occorrenti per la pronuncia nel merito consentirebbero l'espletamento della prova orale, solo quando gli effetti del concorso odierno sarebbero ormai esauriti, stante verosimilmente l'indizione di ulteriori procedure concorsuali medio tempore.

Si chiede, dunque, l'ammissione, anche con riserva, della ricorrente alla prova orale e l'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva anche dal fatto che le prove orali degli altri candidati sono in corso di svolgimento, come risulta dalla pubblicazione del calendario della prova orale sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (cfr. docc. 5 e 6).

L'art. 7, comma 1, del D.D. 23/2022 dispone che la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto, mentre il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".

Appare dunque evidente che i tempi occorrenti per la pronuncia di merito non consentirebbero alla ricorrente né di essere inserita nella graduatoria di merito per i prossimi anni scolastici, né di conseguire l'abilitazione ai fini dell'insegnamento per i prossimi anni scolastici, con gravissime ripercussioni sullo sviluppo professionale della ricorrente.

Vi è poi un pregnante interesse pubblico relativo al fatto che l'ammissione con

riserva procurerebbe un disagio organizzativo minimo all'Amministrazione, considerando che le operazioni selettive non sono ancora terminate, mentre lo slittamento di tali prove fra molto tempo, comporterebbe la necessità di nominare una nuova commissione giudicatrice, con notevole aggravamento della procedura concorsuale, anche sotto il profilo economico.

P.Q.M. SI CHIEDE

- in via incidentale: che, derivando all'interessata un danno grave ed irreparabile dall'esecuzione degli atti impugnati, gli stessi siano sospesi o che, comunque, siano accordate le idonee misure cautelari, disponendo, in via principale, l'ammissione della stessa ricorrente, anche con riserva, alla successiva prova orale

- in via principale: che gli atti e provvedimenti impugnati siano annullati, secondo quanto illustrato nei motivi di impugnazione, con ogni conseguenziale statuizione di legge.

- in assoluto subordine: che le domande 31 e 40, sottoposte alla ricorrente per la prova scritta, siano annullate con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla successiva fase selettiva, con conseguente ammissione, anche con riserva, alla successiva prova orale.

Con la condanna dell'amministrazione resistente alle spese del giudizio.

Si produrranno gli atti e documenti citati nel testo, come da separato indice.

Con riserva di ogni diritto.

La presente controversia, di valore indeterminabile, attiene al pubblico impiego ed è perciò assoggettata al versamento del contributo unificato di euro 325,00.

Il presente ricorso sarà dapprima notificato al controinteressato e poi inoltrato al Ministero competente e alle Amministrazioni pubbliche che hanno emanato (taluni degli) atti impugnati, con la prova dell'avvenuta notifica al controinteressato (ovvero, laddove questa ultima non fosse ancora disponibile, con la prova dell'avvenuta spedizione e con riserva di invio di quella), unitamente ai do-

cumenti indicati in premessa, come da separato indice, ed all'attestazione del versamento del contributo unificato di € 325,00.

*L'interessata chiede fin da ora di essere informata (al domicilio eletto in Perugia, via XX Settembre 76 presso gli Avv.ti Maria Rita Fiorelli e Fabio Buchicchio (ovvero all'indirizzo pec **mariarita.fiorelli@avvocatiperugiapec.it** e **fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it**) di eventuali deduzioni e documenti depositati dal Ministero dell'Istruzione e dalle altre Amministrazioni Scolastiche ovvero dal controinteressato, pure all'esito dei poteri istruttori che verranno in concreto esercitati, e della chiusura dell'istruttoria, anche al fine di depositare memoria di replica alla relazione che verrà predisposta dal Ministero, chiedendo fin da ora l'accesso agli atti secondo le modalità che saranno comunicate.*

Al fine di consentire la quanto più sollecita trattazione dell'istanza cautelare ed in ossequio al parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 28.4.2009 n. 920 la ricorrente, una volta provveduto al deposito del presente gravame, si riserva di presentare il medesimo, corredato di tutti gli atti e documenti, direttamente presso il Consiglio di Stato.

Perugia, 15 luglio 2022

F.to Avv. Maria Rita Fiorelli

F.to Avv. Fabio Buchicchio”

2. – In data 15.7.2022, l'originale del ricorso straordinario è stato depositato mediante notifica con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3-bis Legge n. 53/1994, al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (presso la sede legale, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia), all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA (presso la sede legale, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia) e alla COMMISSIONE NAZIONALE, istituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 9.11.2021 n. 326, (presso la sede legale del Ministero per l'Istruzione, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Peru-

gia), come si desume dalla relazione.

Inoltre, in data 15.7.2022 altro originale cartaceo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato notificato, a mezzo del servizio postale, alla controinteressata in origine individuata, ANTONELLI VALENTINA, che lo ha ricevuto il 21.7.2022.

L'originale del ricorso straordinario indirizzato al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e alla Commissione Nazionale, comprensivo della relazione di notifica con modalità telematica, della ricevuta di accettazione e delle quattro ricevute di avvenuta consegna, viene allegato in copia quale **atto B**, mentre l'originale del ricorso straordinario indirizzato alla controinteressata, Antonelli Valentina, comprensivo della relata di notifica a mezzo del servizio postale, dell'avviso di spedizione della raccomandata e dell'avviso di ricevimento della raccomandata, viene allegato in copia quale **atto C**.

Unitamente all'originale del ricorso straordinario sono stati altresì inviati i seguenti atti:

- 1) copia informatica dell'originale cartaceo notificato alla controinteressata, Valentina Antonelli corredato della procura alle liti, della relata di notifica eseguita in proprio e dell'avviso di spedizione, con attestazione di conformità (**doc. A**);
- 2) procura speciale conforme all'originale cartaceo (**doc. B**);
- 3) otto documenti (identificati con i nn. 1-8) e relativo indice (**doc. C**);
- 4) relata di notifica alla controinteressata conforme all'originale cartaceo, con attestazione di conformità da parte del codifensore, indicato in procura, Avv. Fabio Buchicchio (**doc. D**).

3. – In data 12.8.2022 sono stati depositati mediante notifica con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3-*bis* Legge n. 53/1994, al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e alla Commissione Nazionale i seguenti, ulteriori documenti:

- 1.- quietanza di versamento del contributo unificato del 15.7.2022;

2.- avviso di ricevimento della raccomandata alla controinteressata

I predetti documenti, con la Relazione di notifica con modalità telematica, unitamente alla ricevuta di accettazione e alle quattro ricevute di avvenuta consegna, vengono allegati in copia quale **atto D**.

4. – Successivamente, con atto sottoscritto dall'Avvocato dello Stato, notificato alla ricorrente nel domicilio eletto presso i difensori il 25.08.2022, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria hanno avanzato richiesta di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, del DPR 1199/1971 (**atto E**).

Ciò premesso, con il presente atto si costituisce in giudizio dinanzi al Tar del Lazio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 del DPR 1191/1971 e 48 del D. Lgs. 104/2010, la Dott.ssa Sdringola Cristina, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, la quale insiste per l'accoglimento del ricorso già proposto in sede straordinaria e dell'istanza di sospensiva ivi articolata, come integralmente trascritti nel corpo del presente atto.

La ricorrente precisa che il presente atto di trasposizione viene notificato, quale controinteressata successiva, anche alla Dott.ssa Strujic Marija (che risulta contemplata nella graduatoria finale), in quanto la Dott.ssa Antonelli Valentina, cui era stato notificato il ricorso straordinario, ammessa alla prova orale, non ha poi superato la stessa prova e, pertanto, non risulta inserita nella graduatoria di merito approvata con Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del 19.7.2022 Prot. R.0000461, che la ricorrente si riserva di impugnare nel giudizio istaurato all'esito dell'opposizione con atto di motivi aggiunti.

L'interessata - la quale notificherà e depositerà il presente atto ed informerà con ulteriore atto i controinteressati dell'avvenuto deposito dello stesso in sede giurisdizionale - chiede, dunque, che il giudizio prosegua dinanzi al Tar del

Lazio, per ivi sentire accogliere le conclusioni già spiegate nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, come più avanti riproposte.

In particolare, la ricorrente evidenzia che risultano tuttora sussistenti le esigenze cautelari già prospettate in via straordinaria, cosicché insiste anche in sede giurisdizionale per la richiesta di sospensiva.

Tutto ciò premesso,

P.Q.M. SI CHIEDE

- in via incidentale: che, derivando all'interessata un danno grave ed irreparabile dall'esecuzione degli atti impugnati, gli stessi siano sospesi o che, comunque, siano accordate le idonee misure cautelari, disponendo, in via principale, l'ammissione della stessa ricorrente, anche con riserva, alla successiva prova orale

- in via principale: che gli atti e provvedimenti impugnati siano annullati, secondo quanto illustrato nei motivi di impugnazione, con ogni consequenziale statuizione di legge.

- in assoluto subordine: che le domande 31 e 40, sottoposte alla ricorrente per la prova scritta, siano annullate con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla successiva fase selettiva, con conseguente ammissione, anche con riserva, alla successiva prova orale.

Con la condanna dell'amministrazione resistente alle spese del giudizio.

Il presente atto sarà notificato alle altre parti e depositato presso il Tar del Lazio unitamente agli atti e documenti specificamente indicati nei precedenti paragrafi ed in relazione ai quali sarà redatto un separato indice.

Dopo il deposito di questo atto, la ricorrente notificherà cautelativamente alle parti l'avviso dell'avvenuta costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 104/2010 e provvederà al suo successivo deposito.

Ai fini del contributo unificato si attesta che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene al pubblico impiego ed è perciò assoggettata al versa-

mento del contributo unificato di euro 325,00, che è già stato versato al momento della presentazione del ricorso straordinario.

Con ogni salvezza.

Perugia, 14 ottobre 2022

Avv. Maria Rita Fiorelli

Avv. Fabio Buchicchio

